**Assemblea dei portatori delle obbligazioni denominate**
**"PSM 2015-2023 - Obbligazioni Convertibili"**
**Codice ISIN IT0005152241**
**del 24 maggio 2021**

# RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PRISMI S.P.A. SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea dei portatori delle obbligazioni denominate "PRISMI 2015-2023 - Obbligazioni Convertibili" Codice ISIN IT0005152241 ("**Prestito**" o "**POC**") di Prismi S.p.A., con sede legale in via Via G. Dalton n. 58, 41122 Modena ("**Società**", "**Prismi**" o "**Emittente**") è convocata in unica convocazione per il giorno 24 maggio 2021 alle ore 14.00, presso la sede legale, per discutere e deliberare il seguente

## Ordine del Giorno

1) **Modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario convertibile denominato "PRISMI 2015-2023 - Obbligazioni Convertibili" (Codice ISIN IT0005152241) concernenti, inter alia, il termine di scadenza, il tasso di interesse e i termini e le modalità relativi alla facoltà di rimborso anticipato in favore dell'Emittente. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori Obbligazionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Prismi S.p.A. ("**Società**" o "**Prismi**") in data 6 maggio 2021, ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea dei portatori del Prestito convocata in unica convocazione per il 24 maggio 2021 ("**Assemblea degli Obbligazionisti**") l'argomento menzionato all'ordine del giorno di cui sopra.

La presente relazione illustrativa ("**Relazione**") è volta a illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione e a fornire le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

Il presente documento è messo a disposizione presso la sede legale Società ed è consultabile all'indirizzo www.prismi.net, sez. Investor relations.

1) **Modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario convertibile denominato "PRISMI 2015-2023 - Obbligazioni Convertibili" (Codice ISIN IT0005152241) concernenti, inter alia, il termine di scadenza, il tasso di interesse e i termini e le modalità relativi alla facoltà di rimborso anticipato in favore dell'Emittente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

In data 19 novembre 2015 l'Assemblea degli azionisti della Società ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile ("**Prestito**") per complessivi massimi Euro 9.898.000, suddiviso in n. 9.898 obbligazioni convertibili al portatore del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, di cui: (i) n. 4.898 obbligazioni convertibili per un ammontare complessivo di Euro 4.898.000 offerte in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, 1, 2 e 3 comma cod. civ. ("**Obbligazioni A**"); e (ii) n. 5.000 obbligazioni convertibili per un ammontare complessivo di Euro 5.000.000 con esclusione del diritto di opzione ai sensi del 2441, comma 5, cod. civ., offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati", italiani e/o esteri ("**Obbligazioni B**", e, congiuntamente alle Obbligazioni A "**Obbligazioni Convertibili**" e ciascuna "**Obbligazione Convertibile**").

Si ricorda che in data 16 novembre 2016 e in data 8 aprile 2020 l'assemblea straordinaria degli azionisti dell'Emittente nonché l'assemblea degli obbligazionisti hanno deliberato di modificare, rispettivamente, sia i termini e le condizioni dell'aumento di capitale dell'Emittente a servizio dell'esercizio delle Obbligazioni Convertibili sia i termini e le condizioni di esercizio delle Obbligazioni Convertibili (per maggiori informazioni www.prismi.net / sez. investor relations).

Si precisa che alla data della presente Relazione le Obbligazioni Convertibili in circolazione, emesse e non estinte, ammontano a n. 9.548 per un controvalore nominale di Euro 9.548.000.

Le Obbligazioni Convertibili sono negoziate su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione della Società vi ha nuovamente convocati al fine di deliberare in merito alla proposta di modifica dei termini e delle condizioni del Regolamento, e in particolare:

(I) di modificare la Data di Scadenza delle Obbligazioni dal 6 dicembre 2023 al 6 dicembre 2049, modificando di conseguenza anche la durata complessiva del Prestito da 96 mesi a 408 mesi;

(II) di modificare, a decorrere dalla Data di Godimento e fino alla Data di Scadenza (come definite nel Regolamento del Prestito), il tasso di interesse nominale fisso annuo lordo, prevedendo che lo stesso sia determinato dall'andamento del parametro di riferimento corrispondente al tasso Euribor a sei mesi maggiorato di un margine (c.d. *spread*), pari al 3%, con l'applicazione di un arrotondamento allo 0,05%, fermo restando un tasso minimo (c.d. *floor*) pari al 3% annuo.

(iii) di modificare l'art. 13 del Regolamento, che disciplina la facoltà per l'Emittente di rimborsare anticipatamente il Prestito, al fine di prevedere qualora il rimborso anticipato del Prestito avvenga in una data successiva alla Data di Pagamento degli Interessi che scade il [4 giugno 2023] l'Emittente dovrà

corrispondere al titolare delle Obbligazioni Convertibili un importo maggiorato del Valore Nominale Emissione, come di seguito indicato:

(a) ad un valore pari al 101% del Valore Nominale Emissione qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle Date di Pagamento degli Interessi intercorrenti tra il 4 giugno 2023 (inclusa) e il 4 dicembre 2024 (inclusa);
(b) ad un valore pari al 102% del Valore Nominale Emissione qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle Date di Pagamento degli Interessi intercorrenti tra il 4 giugno 2025 (inclusa) e il 4 dicembre 2026 (inclusa);
(c) ad un valore pari al 103% del Valore Nominale Emissione qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle Date di Pagamento degli Interessi intercorrenti tra il 4 giugno 2027 (inclusa) e il 4 dicembre 2028 (inclusa);
(d) ad un valore pari al 104% del Valore Nominale Emissione qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle Date di Pagamento degli Interessi intercorrenti tra il 4 giugno 2029 (inclusa) e il 4 dicembre 2030 (inclusa);
(e) ad un valore pari al 105% del Valore Nominale Emissione qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle Date di Pagamento degli Interessi intercorrenti tra il 4 giugno 2031 (inclusa) e il 4 dicembre 2032 (inclusa);
(f) ad un valore pari al 106% del Valore Nominale Emissione qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle Date di Pagamento degli Interessi intercorrenti tra il 4 giugno 2033 (inclusa) e il 4 dicembre 2034 (inclusa);
(g) ad un valore pari al 107% del Valore Nominale Emissione qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle Date di Pagamento degli Interessi intercorrenti tra il 4 giugno 2035 (inclusa) e il 4 dicembre 2036 (inclusa);
(h) ad un valore pari al 108% del Valore Nominale Emissione qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle Date di Pagamento degli Interessi intercorrenti tra il 4 giugno 2037 (inclusa) e il 4 dicembre 2038 (inclusa);
(i) ad un valore pari al 109% del Valore Nominale Emissione qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle Date di Pagamento degli Interessi intercorrenti tra il 4 giugno 2039 (inclusa) e il 4 dicembre 2040 (inclusa);
(j) ad un valore pari al 110% del Valore Nominale Emissione qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle Date di Pagamento degli Interessi intercorrenti tra il 4 giugno 2041 (inclusa) e il 4 dicembre 2042 (inclusa);
(k) ad un valore pari al 111% del Valore Nominale Emissione qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle Date di Pagamento degli Interessi intercorrenti tra il 4 giugno 2043 (inclusa) e il 4 dicembre 2044 (inclusa);
(l) ad un valore pari al 112% del Valore Nominale Emissione qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle Date di Pagamento degli Interessi intercorrenti tra il 4 giugno 2045 (inclusa) e il 4 dicembre 2046 (inclusa);
(m) ad un valore pari al 113% del Valore Nominale Emissione qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle Date di Pagamento degli Interessi intercorrenti tra il 4 giugno 2047 (inclusa) e il 4 dicembre 2048 (inclusa);
(n) ad un valore pari al 114% del Valore Nominale Emissione qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata alla Data di Pagamento degli Interessi del 4 giugno 2049 (inclusa).

A tal riguardo si segnala che l'approvazione delle suddette modifiche al Regolamento e, in particolare quella relativa al differimento al 6 dicembre 2049, costituisce una condizione sospensiva all'esecuzione dell'operazione di integrazione tra Prismi e Mag14 e Voodoo S.r.l.. Si ricorda, infatti, che in data 31 marzo 2021 è stato sottoscritto un accordo quadro vincolante tra PRISMI e Syner.it Informatica S.r.l., che alla data odierna detiene n. 1.135.048 azioni rappresentative di una partecipazione pari al 7,983% del capitale sociale

dell'Emittente, da un lato, e MAG14 S.r.l. e i sig.ri Marco Santini e Fulvio Paternuosto, dall'altro lato, relativo all'integrazione tra PRISMI e una società di nuova costituzione conferitaria del ramo d'azienda deputato allo svolgimento di attività grafiche e creative di proprietà di MAG14 (e titolare del brand "H2H") e del 100% di Voodoo S.r.l., società di servizi di local digital marketing per il segmento Small Business. Per maggiori informazioni in merito all'operazione di integrazione e ai termini e condizioni della stessa si rinvia al comunicato stampa pubblicato in medesima data.

AL fine di incentivare gli obbligazionisti che interverranno in Assemblea ("**Titolari dell'Opzione**"), il Consiglio di Amministrazione ha previsto l'attribuzione gratuita del diritto, personale e non trasferibile, ("**Opzione**") di sottoscrivere, pro quota, azioni di nuova emissione o ad acquistare da PRISMI, pro quota, la piena proprietà del numero massimo di azioni che rappresenteranno una quota pari complessivamente al 10% del capitale sociale ("**Azioni Optabili**") di una società controllata di PRISMI, ad eccezione di Wellnet S.r.l., che avvii il processo di quotazione su un mercato regolamento o su un sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea ("**Controllata Quotanda**"). L'attribuzione dell'Opzione esclusivamente ai Titolari dell'Opzione vuole essere un incentivo alla partecipazione alla predetta Assemblea degli Obbligazionisti nell'aspettativa di agevolare il raggiungimento del quorum costitutivo e deliberativo richiesto dalle disposizioni di legge applicabili. Si ricorda, infatti, che per la validità delle deliberazioni sulle modificazioni delle condizioni del Prestito è necessario – anche in seconda (o unica) convocazione – così come previsto dall'art. 2415, comma 3, cod. civ., il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte.

L'attribuzione dell'Opzione è condizionata:

(i) alla presentazione presso la società di gestione del mercato competente della domanda di ammissione delle azioni della Controllata Quotanda a negoziazione presso un mercato regolamentato o un sistema multilaterale c ("Domanda di Ammissione");

(ii) all'assunzione dell'impegno da parte dei Titolari dell'Opzione nei confronti di Prismi (o dell'eventuale Nomad) a non effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni di vendita, atti di disposizione o comunque operazioni che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, l'attribuzione o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma ("**Impegni di Lock Up**") delle Azioni Optabili. Gli Impegni di Lock Up dovranno essere assunti (i) con riferimento a una quota pari al 100% delle Azioni Optabili detenute da ciascun Titolare dell'Opzione per un periodo pari a 12 mesi a decorrere dalla data di assegnazione, (ii) con riferimento a una quota pari al 66,6% delle Azioni Optabili detenute da ciascun Titolare dell'Opzione per un periodo pari a 15 mesi a decorrere dalla data di assegnazione e (iii) con riferimento a una quota pari al 33,3% delle Azioni Optabili detenute da ciascun Titolare dell'Opzione per un periodo pari a 18 mesi a decorrere dalla data di assegnazione. Resteranno in ogni caso escluse dagli impegni assunti dal Titolare dell'Opzione: (a) le operazioni di disposizione eseguite in ottemperanza a obblighi inderogabili di legge o regolamentari; (b) i trasferimenti a seguito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto o scambio promossa sulle Azioni Optabili (restando inteso che, qualora l'offerta pubblica di acquisto o di scambio non vada a buon fine, i presenti vincoli riacquisteranno efficacia sino alla loro scadenza naturale).

Sarà riservata alla Controllata Quotanda la facoltà, esercitabile a sua insindacabile discrezione, di attribuire alle Azioni Optabili che spetteranno ai Titolari dell'Opzione in considerazione dell'esercizio della stessa, un codice identificativo di valori mobiliari (cd. codice ISIN) differente rispetto a quello che sarà attribuito alle azioni ammesse a negoziazione presso un mercato regolamentato o un sistema multilaterale dell'Unione Europea.

Ciascun Titolare dell'Opzione potrà esercitare l'Opzione secondo le modalità e nel periodo di esercizio dell'Opzione che saranno definiti da Prismi nell'ambito del processo di ammissione alle negoziazioni.

L'Opzione potrà essere esercitata con uno sconto massimo pari al 10% rispetto al prezzo di collocamento delle azioni della Controllata Quotanda inviando a PRISMI apposita richiesta scritta tramite PEC o raccomandata A.R. con indicazione del conto titoli presso il quale trasferire le azioni oggetto dell'Opzione e dietro apposita evidenza del pagamento del prezzo e della sottoscrizione degli Impegni di Lock Up.

**Confronto della nuova formulazione proposta degli Articoli del Regolamento del Prestito**

Si riporta di seguito l'esposizione del Regolamento del Prestito con evidenza delle disposizioni, di cui si propone la modifica, nella versione vigente e in quella proposta, a eccezione delle sole modifiche formali, per le quali si rinvia alla nuova versione del Regolamento POC che si allega *sub* lett. A.

| ***Regolamento Vigente del Prestito*** | ***Nuovo testo proposto*** |
|---|---|
| ***Articolo 5 – Durata del Prestito e Data di Scadenza*** | ***Articolo 5 – Durata del Prestito e Data di Scadenza*** |
| *Il Prestito ha una durata di 96 (novantasei) mesi a decorrere dal 4 dicembre 2015 (la "**Data di Emissione**" o la "**Data di Godimento**") e sino al 6 dicembre 2023 (la "**Data di Scadenza**"), salve le ipotesi in cui il godimento delle Obbligazioni cessi prima della Data di Scadenza per effetto di quanto stabilito agli articoli 8 e 12 del presente Regolamento.* | *Il Prestito ha una durata di ~~96 (novantasei)~~ **300 (trecento)** mesi a decorrere dal 4 dicembre 2015 (la "**Data di Emissione**" o la "**Data di Godimento**") e sino al 6 dicembre ~~2023~~ **2049** (la "**Data di Scadenza**"), salve le ipotesi in cui il godimento delle Obbligazioni cessi prima della Data di Scadenza per effetto di quanto stabilito agli articoli 8 e 12 del presente Regolamento.* |
| ***Articolo 6 – Interessi*** | ***Articolo 6 – Interessi*** |
| *Per "**Giorno Lavorativo**" si intende un qualunque giorno di calendario in cui il sistema Trans- European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) è operativo.*<br><br>6.1 A decorrere dalla Data di Godimento e fino alla Data di Scadenza, le Obbligazioni fruttano un interesse nominale pari ad un tasso fisso annuo lordo pari al 5% (il "Tasso di Interesse Nominale") che sarà applicato al Valore Nominale di Emissione delle Obbligazioni.<br><br>6.2 Il pagamento degli interessi sarà effettuato su base semestrale in via posticipata e cioè il 4 giugno e il 4 dicembre di ogni anno (ciascuna, la "Data di Pagamento degli Interessi"). La prima cedola di pagamento rappresenterà gli interessi maturati dalla Data di Godimento (inclusa) al 4 giugno (escluso) (la "Prima Data di Pagamento") e sarà pari a Euro 25,00 (corrispondente a un tasso periodale del 2,5%) per singola Obbligazione. Rimane inteso che laddove una Data di Pagamento degli Interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente | *Per "**Giorno Lavorativo**" si intende un qualunque giorno di calendario in cui il sistema Trans- European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) è operativo.*<br><br>6.1 A decorrere dalla Data di Godimento e fino ~~alla Data di Scadenza~~ **alla Data di Pagamento degli Interessi che cade il 4 giugno 2021** le Obbligazioni fruttano un interesse nominale pari ad un tasso fisso annuo lordo pari al 5% (il "**Primo** Tasso di Interesse Nominale") che sarà applicato al Valore Nominale di Emissione delle Obbligazioni. **A decorrere dalla Data di Pagamento degli Interessi che cade il 4 giugno 2021 (esclusa) e fino alla Data di Scadenza, le Obbligazioni fruttano un interesse nominale che sarà applicato al Valore Nominale di Emissione delle Obbligazioni pari all'andamento del parametro di riferimento corrispondente al tasso Euribor a sei mesi maggiorato di un margine (c.d. *spread*), pari al 3%, con l'applicazione di un arrotondamento allo 0,05%, fermo restando un tasso minimo (c.d. *floor*) pari al 3% annuo (il "Secondo Tasso di Interesse Nominale" e congiuntamente al Primo Tasso di** |

<table>
<tr>
<td>successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo a titolo di interessi agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi (Following Business Day Convention – unadjusted); l'ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza.</td>
<td>Interesse Nominale, il "Tasso di Interesse Nominale").<br><br>6.2 Il pagamento degli interessi sarà effettuato su base semestrale in via posticipata e cioè il 4 giugno e il 4 dicembre di ogni anno (ciascuna, la "Data di Pagamento degli Interessi"). La prima cedola di pagamento rappresenterà gli interessi maturati dalla Data di Godimento (inclusa) al 4 giugno (escluso) (la "Prima Data di Pagamento") e sarà pari a Euro 25,00 (corrispondente a un tasso periodale del 2,5%) per singola Obbligazione. Rimane inteso che laddove una Data di Pagamento degli Interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo a titolo di interessi agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi (Following Business Day Convention – unadjusted); l'ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza.</td>
</tr>
<tr>
<td>Articolo 8 – Diritto di conversione degli Obbligazionisti</td>
<td>Articolo 8 – Diritto di conversione degli Obbligazionisti</td>
</tr>
<tr>
<td>Per "Periodo di Conversione" si intende:<br><br>(i) ciascun periodo come definito e riportato nella tabella seguente:
<table>
<tr><th>Anno</th><th>Periodo di Conversione</th><th>Durata del Periodo di Conversione (estremi compresi)</th></tr>
<tr><td>2016</td><td>Primo Periodo di Conversione</td><td>Dal 1° luglio 2016 al<br>31 luglio 2016</td></tr>
<tr><td>2017</td><td>Secondo Periodo di Conversione</td><td>Dal 1° gennaio 2017 al<br>31 gennaio 2017</td></tr>
<tr><td>2017</td><td>Terzo Periodo di Conversione</td><td>Dal 1° luglio 2017 al<br>31 luglio 2017</td></tr>
</table></td>
<td>Per "Periodo di Conversione" si intende a decorrere dal 1° luglio 2016 e sino alla Data di Scadenza ciascun periodo ricompreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio e tra il 1° luglio e il 31 luglio di ciascun anno nonché il periodo compreso tra 6 novembre 2049 e il 30 novembre 2049 ("Periodo di Conversione a Scadenza")~~:~~<br><br>~~(i) ciascun periodo come definito e riportato nella tabella seguente:~~
<table>
<tr><th>~~Anno~~</th><th>~~Periodo di Conversione~~</th><th>~~Durata del Periodo di Conversione (estremi compresi)~~</th></tr>
<tr><td>~~2016~~</td><td>~~Primo Periodo di Conversione~~</td><td>~~Dal 1° luglio 2016 al~~<br>~~31 luglio 2016~~</td></tr>
<tr><td>~~2017~~</td><td>~~Secondo Periodo di Conversione~~</td><td>~~Dal 1° gennaio 2017 al~~<br>~~31 gennaio 2017~~</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| 2018 | Quarto Periodo di Conversione | Dal 1° gennaio 2018 al 31 gennaio 2018 |
| 2018 | Quinto Periodo di Conversione | Dal 1° luglio 2018 al 31 luglio 2018 |
| 2019 | Sesto Periodo di Conversione | Dal 1° gennaio 2019 al 31 gennaio 2019 |
| 2019 | Settimo Periodo di Conversione | Dal 1° luglio 2019 al 31 luglio 2019 |
| 2020 | Ottavo Periodo di Conversione | Dal 1° gennaio 2020 al 31 gennaio 2020 |
| 2020 | Nono Periodo di Conversione | Dal 1° luglio 2020 al 31 luglio 2020 |
| 2021 | Decimo Periodo di Conversione | Dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2021 |
| 2021 | Undicesimo Periodo di Conversione | Dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021 |
| 2022 | Dodicesimo Periodo di Conversione | Dal 1° gennaio 2022 al 31 gennaio 2022 |
| 2022 | Tredicesimo Periodo di Conversione | Dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2022 |
| 2023 | Quattordicesimo Periodo di Conversione | Dal 1° gennaio 2023 al 31 gennaio 2023 |

| | | |
|---|---|---|
| ~~2017~~ | ~~Terzo Periodo di Conversione~~ | ~~Dal 1° luglio 2017 al 31 luglio 2017~~ |
| ~~2018~~ | ~~Quarto Periodo di Conversione~~ | ~~Dal 1° gennaio 2018 al 31 gennaio 2018~~ |
| ~~2018~~ | ~~Quinto Periodo di Conversione~~ | ~~Dal 1° luglio 2018 al 31 luglio 2018~~ |
| ~~2019~~ | ~~Sesto Periodo di Conversione~~ | ~~Dal 1° gennaio 2019 al 31 gennaio 2019~~ |
| ~~2019~~ | ~~Settimo Periodo di Conversione~~ | ~~Dal 1° luglio 2019 al 31 luglio 2019~~ |
| ~~2020~~ | ~~Ottavo Periodo di Conversione~~ | ~~Dal 1° gennaio 2020 al 31 gennaio 2020~~ |
| ~~2020~~ | ~~Nono Periodo di Conversione~~ | ~~Dal 1° luglio 2020 al 31 luglio 2020~~ |
| ~~2021~~ | ~~Decimo Periodo di Conversione~~ | ~~Dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2021~~ |
| ~~2021~~ | ~~Undicesimo Periodo di Conversione~~ | ~~Dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021~~ |
| ~~2022~~ | ~~Dodicesimo Periodo di Conversione~~ | ~~Dal 1° gennaio 2022 al 31 gennaio 2022~~ |
| ~~2022~~ | ~~Tredicesimo Periodo di Conversione~~ | ~~Dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2022~~ |
| ~~2023~~ | ~~Quattordicesimo Periodo di Conversione~~ | ~~Dal 1° gennaio 2023 al 31 gennaio 2023~~ |

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | Quindicesimo Periodo di Conversione | Dal 1° luglio 2023 al<br>31 luglio 2023 |
| 2023 | Periodo di Conversione a Scadenza | Dal 6 novembre 2023 al 30 novembre 2023 |

*(ii) e ciascun periodo di 10 Giorni di Borsa Aperta (il "Periodo di Conversione Discrezionale") che potrà essere di volta in volta fissato a discrezione dell'Emittente a partire dalla Data di Emissione sino al Termine del Periodo di Conversione a Scadenza, che dovrà essere comunicato dall'Emittente, ai sensi del Paragrafo 21.1, almeno 5 Giorni di Borsa Aperta prima dell'inizio di ciascun Periodo di Conversione Discrezionale.*

Per "Giorno di Borsa Aperta" deve intendersi un qualunque giorno nel quale l'AIM Italia è aperto per la negoziazione degli strumenti finanziari in esso negoziati.

| | | |
|---|---|---|
| ~~2023~~ | ~~Quindicesimo Periodo di Conversione~~ | ~~Dal 1° luglio 2023 al~~<br>~~31 luglio 2023~~ |
| ~~2023~~ | ~~Periodo di Conversione a Scadenza~~ | ~~Dal 6 novembre 2023 al 30 novembre 2023~~ |

*(ii) e ciascun periodo di 10 Giorni di Borsa Aperta (il "Periodo di Conversione Discrezionale") che potrà essere di volta in volta fissato a discrezione dell'Emittente a partire dalla Data di Emissione sino al Termine del Periodo di Conversione a Scadenza, che dovrà essere comunicato dall'Emittente, ai sensi del Paragrafo 21.2, almeno 5 Giorni di Borsa Aperta prima dell'inizio di ciascun Periodo di Conversione Discrezionale.*

Per "Giorno di Borsa Aperta" deve intendersi un qualunque giorno nel quale l'AIM Italia è aperto per la negoziazione degli strumenti finanziari in esso negoziati.

***Art. 13 – Rimborso anticipato a favore dell'Emittente***

13.1 Successivamente alla data del 31 agosto 2016 e per ciascun anno del Prestito, l'Emittente avrà il diritto di procedere al rimborso, integrale o parziale delle Obbligazioni in circolazione mediante pagamento di una somma di denaro pari al Valore Nominale di Emissione nel corso dei periodi che saranno comunicati ai sensi del successivo articolo 21.2 ("Periodi di Rimborso Anticipato": Il rimborso anticipato dovrà essere preceduto da un preavviso agli Obbligazionisti da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima dell'inizio del relativo Periodo di Rimborso Anticipato e con le eventuali altre modalità e tempistiche previste dalla normativa applicabile. In caso di rimborso anticipato, l'Emittente procederà a corrispondere il Valore Nominale di Emissione maggiorato del rateo degli interessi maturati e non ancora pagati sulle Obbligazioni rimborsate.

***Art. 13 – Rimborso anticipato a favore dell'Emittente***

13.1 Successivamente alla data del 31 agosto 2016 e per ciascun anno del Prestito, l'Emittente avrà il diritto di procedere al rimborso, integrale o parziale delle Obbligazioni in circolazione ~~mediante pagamento di una somma di denaro pari al Valore Nominale di Emissione~~ nel corso dei periodi che saranno comunicati ai sensi del successivo articolo 21.2 ("Periodi di Rimborso Anticipato"), **come di seguito indicato. Il rimborso anticipato avverrà:**

**(a) ad un valore pari al 101% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2023 o 2024;**

**(b) ad un valore pari al 102% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2025 o 2026;**

**(c) ad un valore pari al 103% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2027 o 2028;**

| | |
|---|---|
| | **(d) ad un valore pari al 104% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2029 o 2030;**<br>**(e) ad un valore pari al 105% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2031 o 2032;**<br>**(f) ad un valore pari al 106% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2033 o 2034;**<br>**(g) ad un valore pari al 107% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2035 o 2036;**<br>**(h) ad un valore pari al 108% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2037 o 2038;**<br>**(i) ad un valore pari al 109% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2039 o 2040;**<br>**(j) ad un valore pari al 110% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2041 o 2042;**<br>**(k) ad un valore pari al 111% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2043 o 2044;**<br>**(l) ad un valore pari al 112% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2045 o 2046;**<br>**(m) ad un valore pari al 113% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2047 o 2048;**<br>**(n) ad un valore pari al 114% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso dell'esercizio 2049.**<br><br>Il rimborso anticipato dovrà essere preceduto da un preavviso agli Obbligazionisti da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima dell'inizio del relativo Periodo di |

| | |
|---|---|
| | Rimborso Anticipato e con le eventuali altre modalità e tempistiche previste dalla normativa applicabile. In caso di rimborso anticipato, l'Emittente procederà a corrispondere **anche** ~~il Valore Nominale di Emissione~~ maggiorato del rateo degli interessi maturati e non ancora pagati sulle Obbligazioni rimborsate. |

**Proposta di deliberazione**

Alla luce di quanto premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea dei portatori delle obbligazioni denominate ""PSM 2015-2023 - Obbligazioni Convertibili"*

- *preso atto della proposta degli Amministratori;*
- *vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione,*

***delibera***

1. *di modificare la denominazione del prestito "PSM 2015-2023 - Obbligazioni Convertibili" (Codice ISIN IT0005152241) in "PRISMI 2015-2049 - Obbligazioni Convertibili" ("**Prestito**");*
2. *di modificare gli articoli del Regolamento del suddetto Prestito come indicato in narrativa e come risultanti dal Regolamento del Prestito allegato alla presente relazione sub A, nonché di apportare tutte le modifiche necessarie al fine di dar conto della modifica della denominazione sociale della Società e al fine di correggere minori errori materiali;*
3. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, Alessandro Reggiani, ogni più ampio potere in relazione alla presente deliberazione, ivi compresi quelli di effettuare le necessarie dichiarazioni e annotazioni, nonché di apportare al Regolamento le eventuali integrazioni o modifiche richieste da Borsa Italiana S.p.A. o dal Nomad;*
4. *di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, Alessandro Reggiani, con pieni poteri e con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato del Regolamento con le variazioni allo stesso apportate a seguito dell'esecuzione della delibera.*

Modena 6 maggio 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alessandro Reggiani